



Comune di Montefiascone

Provincia di Viterbo

ORIGINALE

Registro Generale n. 13

ORDINANZA SINDACO

N. 10 DEL 14-03-2022

Oggetto: DISATTIVAZIONE DI UN CIRCUITO DI RACCOLTA CON GIRO DEDICATO AI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DA ABITAZIONI IN CUI SONO PRESENTI SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORI

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto tutta la normativa intercorsa dal Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 all'Ordinanza del Ministero della Salute dell'11 febbraio 2022 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano";

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica in contrazione e della mutata normativa in materia;

Considerato, altresì, che sul territorio comunale di Montefiascone risulta attivo un sistema di raccolta dei rifiuti “misto”, che prevede la raccolta “porta a porta” per materiali differenziati;

Atteso che in adempimento all’Ordinanza Regionale n. Z00015 del 25 marzo 2020, che prevede:

per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che le mascherine monouso, i fazzoletti ed altre attrezzature monouso debbano essere buttate nell’indifferenziato;

per le abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, venga interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme e prosegua disponendo che per raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore indipendentemente dalla loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale e che gli utenti dovranno trattenere in casa i rifiuti indifferenziati prodotti e consegnarli unicamente secondo la frequenza e la modalità che saranno indicati dai Comuni; la scelta delle amministrazioni comunali se attivare o meno un circuito di raccolta con giro dedicato ai rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, creando, tuttavia, dei canali di conferimento dedicati per il trattamento o il conferimento in discarica;

Atteso che l’Amministrazione Comunale di Montefiascone, ai fini di massima precauzione e gestione delle criticità soprattutto in situazione di presenza di casi di positività all’interno di unità abitative condominiali e nel rispetto delle succitate prescrizioni ha predisposto raccolta con giro dedicato ai rifiuti

indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ordinanza Regionale n. Z00015 del 25 marzo 2020;

Preso Atto della situazione sostanzialmente cambiata dalla data di emissione dell'Ordinanza Regionale di marzo del 2020, soprattutto in relazione all'ultimo mese di febbraio 2022 e delle mutate regole di gestione della pandemia;

Sentito la ASL che ha riferito come sia nelle possibilità delle amministrazioni comunali, allo stato attuale, la scelta di avere o meno un circuito di raccolta separata dei rifiuti Covid;

Tenuto conto di quanto indicato sul portale della Regione Lazio – Isolamento Salute Lazio – nel decalogo ivi riportato su come comportarsi in caso di positività al virus, con particolare riferimento al punto 4 in cui viene espressamente raccomandato di chiedere “ad amici o familiari che non sono in isolamento di andare a fare la spesa o di svolgere per te altre commissioni” , suggerendo di trovare collaborazione nella realizzazione delle mansioni quotidiane in cui può essere annoverato anche il conferimento dei rifiuti, nel rispetto delle prescrizioni del caso;

Considerato quindi, che la situazione in essere, comprensiva anche di una sempre maggiore incertezza dei dati ricevuti in relazione ai soggetti da servirsi, permette di poter interrompere il circuito di raccolta con giro dedicato ai rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, mantenendo quale obbligo ai cittadini e ai soggetti produttori di rifiuti urbani:

nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che le mascherine monouso, i fazzoletti ed altre attrezzature monouso debbano essere buttate nell'indifferenziato;

nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, venga interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme:

1. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
2. Gli utenti dovranno trattenere in casa i rifiuti indifferenziati prodotti e conferirli secondo il calendario di raccolta della frazione di cui trattasi, con le precauzioni di cui al punto precedente;

Considerato che l'art 32 della Legge n.833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale autorità sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Preso Atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e nello specifico i poteri di Ordinanza del Sindaco;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

Ai cittadini residenti:

presso le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, di mantenere le procedure di conferimento dei rifiuti in vigore, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che le mascherine monouso, i fazzoletti ed altre attrezzature monouso debbano essere buttate nell'indifferenziato;

presso le abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, venga interrotta la raccolta differenziata, ove in essere e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme: per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore indipendentemente dalla loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;

Gli utenti dovranno trattenere in casa i rifiuti indifferenziati prodotti e conferirli secondo il calendario di raccolta della frazione di cui trattasi, con le precauzioni di cui al punto precedente .

Alla società Viterbo Ambiente scarl di provvedere al servizio di raccolta ordinario,

provvedendo all'utilizzo di ogni dispositivo di protezione e dal rispetto delle regole ad oggi previste dalla normativa vigente;

Al Responsabile del Settore VI di predisporre ogni atto di propria competenza finalizzato alla sospensione del servizio;

DISPONE

che la presente ordinanza ha validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione e fino alla conclusione delle attività come indicate in premessa; ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

Gli agenti di Polizia Locale sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la presente ordinanza

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi); ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R.24/11/1971,n.1199es.m.i.)

DISPONE

La trasmissione del presente atto:

Alla Prefettura di Viterbo;

Alla ASL;

Al Comando Carabinieri di Montefiascone;

Alla Polizia Locale;

Alla Regione Lazio;

Alla società Viterbo Ambiente scarl;

All'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Dott.ssa Giulia DE SANTIS

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa